

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova⁽¹⁾

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi
	ECU/100 unità	ECU/100 unità
0407 00 11	50,98	10,79 ⁽¹⁾
0407 00 19	10,74	3,22 ⁽¹⁾
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
	0407 00 30	81,37
	0408 11 80	396,69
	0408 19 81	179,55
	0408 19 89	191,30
	0408 91 80	333,02
	0408 99 80	88,30
		27,50 ⁽¹⁾
		128,70 ⁽¹⁾
		56,10 ⁽¹⁾
		59,95 ⁽¹⁾
		124,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
		31,90 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽²⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Romania e la Bulgaria e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 374/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.